

Addì 4 febbraio 2015 presso la sede di FederlegnoArredo in Roma si sono incontrati:

- FederlegnoArredo rappresentata dal Direttore delle relazioni Industriali Giacomo Ghirlandetti,
- FeNEAL UIL rappresentata dal Segretario Nazionale Fabrizio Pascucci,
- FILCA CISL rappresentata dal Segretario Nazionale Paolo Acciai,
- FILLEA CGIL rappresentata dal segretario nazionale Marinella Meschieri e dal Responsabile del Settore LegnoArredo Rolando Feltrin,

di seguito denominate anche “Parti”

Le Parti preso atto delle novità introdotte dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78, rispetto al quadro legislativo in essere al momento della stipula del CCNL 11 settembre 2013 (con decorrenza dal 1 aprile 2013 e scadenza il 31 marzo 2016) hanno convenuto la seguente intesa volta alla modifica del CCNL Legno nei seguenti punti:

1. Apprendistato

Nella Parte Settima dedicata alla Regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante (per gli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012) si apporta la seguente modifica all’ultimo comma del paragrafo introduttivo relativo alla clausola di stabilizzazione:

“Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari od inferiore a 50 unità la percentuale del comma precedente viene ridotta al 30%”.

2. Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione

L’art. 30 del vigente CCNL è abrogato e sostituito dalla seguente disciplina transitoria che avrà vigenza fino alla scadenza del CCNL 11 settembre 2013 e cioè fino al 31 marzo 2016:

“ L’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione senza causale, non potrà complessivamente superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tale percentuale è da computarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione e come media nell’arco dell’anno (1 gennaio-31 dicembre).

Le aziende nel mese di gennaio e nel mese di luglio informeranno nel corso di un apposito incontro, le RSU o le OO.SS. territoriali sull’andamento dei contratti a tempo determinato e di somministrazione in essere.

Le parti concordano, altresì, di rinviare alla contrattazione di secondo livello la modifica dei limiti quantitativi rispetto alla percentuale suddetta.”

FederlegnoArredo

Filca Cisl

Fillea Cgil

Feneal Uil